

Unioni civili e convivenze di fatto



PREMESSA

Per decenni, nonostante i tumultuosi cambiamenti che la famiglia ha affrontato nel corso del tempo con l'aumento dei divorzi, la crescita delle convivenze di fatto, la nascita di figli da coppie non sposate, l'emergere con sempre maggiore forza delle richieste di diritti alle coppie omosessuali, il mutamento dei ruoli familiari, il Parlamento italiano è rimasto fermo.

Alla fine sono stati la giurisprudenza e gli organismi europei a spingere per il cambiamento portando alla legge n. 76 entrata in vigore il 5 giugno 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.

I diritti civili sono fortemente connessi a quelli sociali e a quelli del lavoro e il passaggio dal diritto di famiglia al diritto delle famiglie è da considerarsi una prima importante tappa verso una più ampia visione dei diritti.

Con questa seconda e aggiornata guida, cerchiamo di spiegare con la maggior chiarezza possibile, la legge, sia per le convivenze di fatto, aperte sia alle coppie eterosessuali sia omosessuali, sia per le unioni civili sia regolano i rapporti delle coppie omosessuali.

Vedremo anche come la legge agisce nella sfera del lavoro, estendendo alcuni diritti, contrattualmente previsti, anche alle coppie gay e lesbiche.





INDICE

<i>Un po' di storia</i>	6
LE CONVIVENZE DI FATTO	10
Di cosa si tratta	10
Formazioni sociali	10
Cosa si intende	11
Diritti e doveri dei conviventi	11
Il contratto di convivenza	11
La durata	12
La facoltà di recesso	13
Dove si stipula in contratto di convivenza	13
Quando il contratto di convivenza è nullo	13
Impugnabilità	14
La risoluzione del contratto di convivenza	14
Comunione dei beni	14
Cessazione del contratto di convivenza	15
Conviventi di nazionalità diverse	15
DIRITTI E DOVERI	17
Ordinamento penitenziario	17
Malattia e ricovero.	17
Impresa familiare	17
La facoltà di farsi rappresentare	17
Morte del proprietario della casa	18
Equiparazione della convivenza alla separazione	18
Morte del conduttore o recesso del contratto	19
Diritto del convivente di essere indicato con nome e cognome	19
Assegnazione alloggi	19
Decesso del convivente derivante da fatto illecito da terzi e danno risarcibile	19
Diritto agli alimenti	19
Figli nati nella convivenza	20



LE UNIONI CIVILI	22
L'equiparazione	22
I CCNL	22
Ma quali diritti	23
Divieto di licenziamento e dimissioni	24
Chi può e come costituire un'unione civile	25
Come presentare richiesta di unione civile	26
Cosa deve fare l'ufficiale di stato civile	27
Il giorno dell'unione	27
Formazioni sociali	28
Il cognome	28
Impugnazioni	29
Unioni civili, validi in Italia i matrimoni all'estero	29
Ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri	30
Cause impeditive all'unione civile	30
DIRITTI E DOVERI PERSONALI	32
Il dovere della fedeltà	32
Indirizzo e residenza	32
Il regime patrimoniale	32
Ordine di protezione	33
Preavviso e TFR	33
Pensioni di reversibilità	33
Pensione indiretta	33
Diritto agli alimenti	34
Come cambia la successione	34
Le differenze tra il matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori	34
Permesso di soggiorno	36
Cause di scioglimento dell'unione civile.	36
Come si scioglie l'unione civile	37
Gli effetti dello scioglimento dell'unione civile	38
Benefici fiscali	38



PERMESSI E CONGEDO ASSISTENZA DISABILI: REGOLE PER UNIONI CIVILI E CONVIVENZE	39
La parte di un unione civile	39
Il convivente di fatto	39
Permessi di cui all'art. 33 comma 3, della legge 104/92	39
Convivenza	39
Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs 151/2001	40
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATE DALL'INPS	42
PRESTAZIONI INAIL	44
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	45
ATTIVITÀ DI IMPRESA TRA COPPIE CONVIVENTI E DELL'UNIONE CIVILE	47



UN PO' DI STORIA

Nella culla della civiltà occidentale, la Grecia antica, l'omosessualità (maschile) era tollerata e spesso vissuta pubblicamente; le veniva attribuita anche una sorta di funzione pedagogica. I Romani non la vedevano allo stesso modo e la definirono «il vizio greco», ma non mancarono casi notori (da Adriano a Catullo). Resta il fatto che non si è a conoscenza di alcun provvedimento contro l'omosessualità emanato nel mondo classico.

Non appena il cristianesimo prese il potere, gli imperatori cominciarono ad adottare una legislazione repressiva.

Già nel 390 l'omosessualità maschile (quantomeno quella cosiddetta 'passiva') è considerata meritevole della 'vivicombustione'. Un secolo dopo il Codice di Giustiniano toglierà ogni dubbio, sancendo che gli omosessuali meritano la morte in quanto sarebbe anche per colpa loro che si verificano carestie, terremoti e pestilenze.

Le costituzioni medievali, a partire dal XIII secolo, non faranno altro che conformarsi a tali precedenti. A Roma, dove regnava il papa, i «sodomiti» venivano condannati al rogo.

Occorre attendere l'Illuminismo (XVIII secolo) per determinare un'inversione di rotta, e la Rivoluzione francese per eliminare finalmente dalla legislazione ogni condanna dei rapporti consenzienti tra adulti dello stesso sesso. Tale previsione fu raccolta nel Codice napoleonico e, di conseguenza, nel diritto di molti stati europei che lo fecero proprio almeno in parte. Tra di essi, il Regno d'Italia, la cui legislazione non ha mai previsto norme condannanti l'omosessualità.

Si era in tal modo tornati a una condizione di tolleranza simile a quella del mondo classico. Ci sono tuttavia voluti altri due secoli perché un numero consistente di paesi accogliessero nelle loro legislazioni anche i diritti in positivo degli omosessuali.

Tra gli eventi che ne hanno determinato l'affermazione nel dopoguerra: prima, nel giugno 1969, i moti di Stonewall (un locale gay in cui irruppe la polizia, dando il via a manifestazioni di protesta); a metà degli anni Ottanta, l'eliminazione da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'omosessualità dall'elenco dei disturbi comportamentali; infine la nascita di un movimento in favore dei diritti di gay e lesbiche (più noto ora come LGBT: Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender).

Cosa succede all'estero

In Europa e negli Stati Uniti l'impegno del movimento LGBT si è concentrato anche nella richiesta del riconoscimento delle unioni omosessuali.

Nel 1989 la Danimarca è stato il primo paese al mondo a ufficializzarle, attraverso la creazione



dell'istituto detto "partnership registrata".

Altri paesi hanno fatto seguito negli anni seguenti: in particolare, tutti quelli dell'Europa occidentale. Ben presto però il riconoscimento delle unioni è sembrato insufficiente, ed è sfociato nella richiesta di poter accedere anche al vero e proprio matrimonio.

Questa volta a far da apripista è stata l'Olanda nel 2001 (nel 1998 aveva già legalizzato le unioni civili omosessuali). In Europa il matrimonio gay è una realtà anche in Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta (sic), Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia; nel resto del mondo: in Argentina, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica, Usa, Brasile, Messico, Taiwan.

Tali provvedimenti sono stati approvati pressoché ovunque con un consenso che è andato dalla destra liberale alla sinistra comunista. I partiti confessionali si sono invece opposti dappertutto. Il 16 marzo 2000 una risoluzione del Parlamento europeo, approvata ad ampia maggioranza, ha chiesto agli allora quindici paesi dell'Unione di «porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni».

Un invito, visto il gran numero di paesi già in regola, rivolto soprattutto alle poche nazioni rimaste indietro, l'Italia in primis.

Il 15 gennaio 2003 l'Europarlamento ha ribadito queste tesi adottando una nuova risoluzione con cui ha invitato ancora una volta paesi come l'Italia a dotarsi di una normativa adeguata. Un'ennesima risoluzione del 24 maggio 2012, che rinnovava la richiesta, è stata approvata con 430 favorevoli, 105 contrari e 59 astenuti.

Permangono numerosi paesi in cui l'omosessualità è punita dalla legge: Arabia Saudita, Emirati Arabi, Iran, Mauritania, Sudan, Yemen prevedono addirittura la pena capitale. Come si può notare sono tutti stati a maggioranza musulmana, in cui la legge civile si è uniformata a quella religiosa.

Ma non mancano stati a maggioranza cristiana, come l'Uganda, dove il parlamento sta discutendo se introdurre il massimo della pena.

In Italia

Il movimento gay in Italia ha preso vita molto presto, quando nel 1963 Massimo Consoli creò il Roma-1. Negli anni settanta e ottanta si aggiunsero altri protagonisti (Mario Mieli, Angelo Pezzana, Franco Grillini) e nacquero altre realtà: il Fuori!, l'Arcigay. Soltanto tre anni dopo il ri-



conoscimento danese, nel giugno 1992, Paolo Hutter, consigliere comunale milanese del Pds, celebrava in piazza della Scala l'unione (ovviamente simbolica) di dieci coppie lesbiche e gay. Quello che sembrava un inizio promettente non ebbe però seguito e l'Italia perse il passo con gli altri paesi europei.

In linea con il Magistero, la Chiesa cattolica continua a opporsi drasticamente a ogni tipo di riconoscimento delle coppie omosessuali.

Un documento della Congregazione per la dottrina della fede emanato proprio nel 1992, dopo aver concesso che gli omosessuali sono «persone umane» come le altre, sostenne che «vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione tener conto della tendenza sessuale [...] a motivo di un comportamento esterno obiettivamente disordinato».

Un altro documento diffuso nell'ottobre 2000 giustificò la disparità di trattamento nei confronti di gay e lesbiche con la loro «oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita»: una tesi insensata poiché, secondo tale logica contorta, della stessa discriminazione dovrebbero essere passibili anche le coppie eterosessuali sterili o anziane.

Tra gli ultimi paesi europei ad adottarla, la legge numero 76 ha finalmente visto la luce nel maggio 2016.

Il matrimonio è dunque un obiettivo ancora lontanissimo, benché sia una battaglia che iniziata da molto tempo. Non sono nemmeno mancati i sindaci che hanno ostacolato le celebrazioni, ma una sentenza del Tar lombardo dovrebbe convincerli a desistere da tale atteggiamento.

Diverse sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale (n. 138/2010, n. 276/2010, n. 4/2011) hanno respinto i dubbi di costituzionalità sollevati dai tribunali di Venezia e Ferrara e dalle Corti d'appello di Trento e Firenze in merito alla legislazione italiana. Nell'aprile 2002 Mario Ottocento e Antonio Garullo di Latina, entrambi cittadini italiani, si sono uniti in matrimonio in Olanda, ma la loro unione non è stata riconosciuta dal nostro paese.

A partire da 2014 diversi Comuni hanno cominciato a trascrivere matrimoni celebrati all'estero, scatenando la reazione dei prefetti «incitati» dal ministro dell'interno Alfano.

Il 9 marzo 2015 il Tar del Lazio ha stabilito che spetta ai tribunali, e non ai prefetti, decidere sulla legittimità delle trascrizioni. Nell'ottobre 2015 il Consiglio di Stato ha ulteriormente ribaltato la decisione, sostenendo che la differenza fra i sessi è un requisito «ontologico» del matrimonio.

Nel giugno 2014 la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla persistente validità di



un matrimonio in cui il marito è diventato donna, aveva rinnovato l'invito al parlamento a riconoscere le unioni gay. Nell'aprile 2016 il tribunale di Roma ha detto «no» al riconoscimento di un matrimonio celebrato in Portogallo. Sempre nel 2016, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per aver negato il permesso di soggiorno a un cittadino neozelandese che intendeva vivere con il partner italiano.

Nel 2017, la Corte di Cassazione ha considerato valido un matrimonio tra due donne celebrato in Francia, la cui trascrizione era stata rifiutata dal Comune di Avellino.

Infine, nel dicembre 2017, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per gli ostacoli posti alla trascrizione di matrimoni omosessuali celebrati all'estero.

Nel 2018 un importante risultato è stato raggiunto a livello europeo: la Corte di Giustizia ha infatti stabilito che la nozione di 'coniuge', nelle leggi Ue sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, è neutra dal punto di vista del genere.



LE CONVIVENZE DI FATTO

Di cosa si tratta

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto è la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016.

La legge è composta di un unico articolo con 69 commi e regola due situazioni diverse:

1. Le unioni civili, cioè l'unione tra persone dello stesso sesso – due uomini o due donne –
2. Le convivenze di fatto, vale a dire l'unione sia tra persone eterosessuali (un uomo e una donna) sia tra persone omosessuali (due uomini o due donne)

Con l'introduzione di questa legge per le coppie italiane si configurano, d'ora in avanti, due possibilità:

- Una regolamentazione più stringente: il matrimonio per le coppie eterosessuali e l'unione civile per coppie gay e lesbiche
- Una regolamentazione più blanda, ma che tutela gli interessi fondamentali; la convivenza di fatto, possibile sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie gay e lesbiche.

Formazioni sociali

La legge pone un problema che può apparire irrilevante dal punto vista degli interessi pratici, ma è fondamentale quando si fanno considerazioni di principio.

Nel riconoscere le unioni civili tra le persone dello stesso sesso introduce, infatti, per la prima volta un istituto separato e diverso per le persone gay e lesbiche.

Per dare loro diritti discrimina (nel senso etimologico del termine) i cittadini in base al loro orientamento sessuale. In un'ottica di uguaglianza, il passaggio più semplice e più logico sarebbe invece di aprire il matrimonio a tutti, a prescindere appunto dall'orientamento sessuale. Alla base c'è il tentativo di affermare che le coppie omosessuali non possono costituire una famiglia e che, quindi, per questo debbano essere escluse dall'accesso al matrimonio.

Ciononostante è indubbio che, dopo 30 anni di attesa (la prima proposta in materia fu depositata in Parlamento nel 1986), con la Legge si compie un positivo passo in avanti.

Il forte cambiamento in atto della famiglia italiana è un fenomeno in corso da anni, tanto che più di un bambino su quattro nasce da coppie che non sono sposate.

Ma solo nel 2014 il legislatore ha modificato la vecchia normativa di legge, ed ha reso del tutto uguali – davanti alla legge – i figli nati da coppie sposate e i figli nati da coppie non sposate.

Prima erano diversi, fino all'assurdo di essere parenti dei propri genitori ma non dei propri fratelli.



Cosa si intende

Per convivenza di fatto si intende l'unione di due persone maggiorenni ovvero avere compiuto 18 anni di età, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Legami affettivi e coabitazione sono due elementi sostanziali della famiglia di fatto, tanto è vero che ne scaturiscono diritti e doveri dei conviventi.

Diritti e doveri dei conviventi

La convivenza accertata dalla certificazione anagrafica (anche in assenza di un contratto di convivenza) consente di riconoscere ai propri conviventi alcuni diritti minimi:

- i diritti in ordine all'impresa familiare
- la preferenza nelle graduatorie per l'assegnazioni di alloggi popolari
- il diritto al risarcimento del danno in caso di fatto illecito
- il diritto di succedere nel contratto di locazione
- il diritto di visita per le persone incarcerate
- i diritti in tema di sanità in caso di malattia e per la donazione di organi
- il diritto di abitare nella stessa casa in caso di morte del proprietario

Il contratto di convivenza

Si tratta di un accordo che a una valenza programmatica e di pianificazione della vita in comune. Possono sottoscrivere un contratto di convivenza tutte le persone che, essendo legate da un vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente, ma non vogliono o non possono sposarsi.

È dunque applicabile sia a coppie eterosessuali che omosessuali.

L'accordo assolve anche alla funzione di prevenire situazioni di litigiosità che si dovessero verificare al momento della cessazione della convivenza.

Con il contratto di convivenza è possibile regolamentare gli aspetti patrimoniali del rapporto come, ad esempio:

- la suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli,
- le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extra-domestica



- i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
- le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
- la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
- Il regime patrimoniale della comunione dei beni, istituto tipico del matrimonio che la legge estende alle convivenze di fatto

Tale regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con un atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.

Mentre il contratto di convivenza non può contenere dei termini di durata, ovvero non è consentito stipulare in contratto duraturo fino ad una certa data.

Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.

Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.

La durata

La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza.

È logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.



La facoltà di recesso

Le parti possono riservarsi, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, la facoltà di recesso.

L'esercizio della facoltà di recesso potrà, a seconda di quanto pattuito dalle parti:

- essere totalmente libero ovvero essere subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;
- essere gratuito o essere subordinato al pagamento, all'altra parte, di un corrispettivo

Dove si stipula in contratto di convivenza

Per la stipula del contratto di convivenza, che deve essere redatto per iscritto, presso un notaio, è necessario che le due persone interessate portino con sé i seguenti documenti:

- i documenti d'identità (ad es. carta d'identità);
- le tessere sanitarie per l'attribuzione del codice fiscale;
- i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc.); eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner, dai quali potrebbero derivare obblighi e prescrizioni che incidano sul contenuto del contratto di convivenza che si va a stipulare;
- tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza, di modo che il notaio possa disporre di tutte le informazioni necessarie

Se il contratto contiene la designazione di un amministratore di sostegno, occorre uno specifico atto notarile.

Il contratto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione nei registri anagrafici.

Quando il contratto di convivenza è nullo

Il contratto di convivenza può essere dichiarato nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse se concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza (anche quindi nel caso in cui sia intervenuta la separazione consensuale o giudiziale
- in mancanza di convivenza di fatto



- da persona di minore età (meno di 18 anni)
- da persona interdetta giudizialmente
- in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 del Codice Civile, secondo il quale non è consentito contrarre matrimonio tra persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra
- le parti non possono essere parenti tra di loro

Impugnabilità

Oltre alle cause ostative qui sopra elencate, il contratto di convivenza può essere impugnato, da una delle parti, per:

- consenso estorto con violenza o dato per timore
- errore sull'identità della persona
- errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente
- Impedisce, però, l'impugnazione del contratto la coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o del timore o scoperta dell'errore

La risoluzione del contratto di convivenza

Vediamo quali sono le cause che possono risolvere il contratto:

- accordo tra le parti
- recesso unilaterale
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona
- morte di uno dei contraenti

Non è prevista, dalla legge, la risoluzione del contratto per mancanza di convivenza protratta per un certo tempo.

La risoluzione del contratto per accordo tra le parti oppure per recesso unilaterale deve essere redatta, pena la nullità, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.

Comunione dei beni

Qualora il contratto preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la risoluzione del contratto determina lo scioglimento della comunione medesima.

Se per effetto dello scioglimento della comunione si deve procedere a trasferimento tra i con-



vinti di diritti su immobili, i relativi atti rientrano nella competenza del notaio.

Cessazione del contratto di convivenza

La cessazione del contratto di convivenza deve essere sempre pubblicizzata presso i registri anagrafici presso i quali è stato iscritto il contratto, con particolare attenzione alle seguenti fattispecie:

- recesso unilaterale. In questo caso colui che riceve o autentica l'atto deve, oltre che depositarlo in Comune per l'iscrizione anagrafica, notificarne copia all'altro contraente. Nel caso in cui la casa in cui abita il familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, pena nullità, deve contenere il termine non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente di lasciare l'abitazione
- matrimonio o unione civile tra un convivente e altra persona. Colui che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile
- morte del convivente. Il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto del certificato di morte

Conviventi di nazionalità diverse

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa nazionalità si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.



Sintesi

	MATRIMONIO	CONVIVENZA DI FATTO
ETÀ	- 18 anni - 16 anni con decreto del giudice, in caso di gravi motivi, accertata la maturità psicofisica del minore e la fondatezza delle ragioni adottate	18 anni
SESSO	Il matrimonio è possibile solo se la coppia è formata da un uomo e da una donna	La convivenza di fatto è possibile sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali
PROCEDURA	- Pubblicazioni obbligatorie - Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile (o in Chiesa con richiesta di trascrizione) alla presenza di due testimoni	- Dichiarazione anagrafica - Eventuale contratto di convivenza per regolare i rapporti patrimoniali da redigersi in forma scritta da un notaio o un avvocato
LUOGO DEPOSITO CONTRATTO	Archivio di stato civile	Archivio di stato civile
POSSIBILITÀ APPORRE TERMINI E CONDIZIONI	Vietata	Vietata nell'eventuale contratto di convivenza a carattere patrimoniale



DIRITTI E DOVERI

A prescindere dalla sottoscrizione o meno di un contratto di convivenza, la legge riconosce alcuni diritti alle convivenze di fatto.

Ordinamento penitenziario

Al convivente sono riconosciuti gli stessi diritti oggi previsti per il coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

Si tratta:

1. nel caso di imminente pericolo di vita un familiare o un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l'infermo
2. art. 199 del codice di procedure penale relativo alla facoltà di astenersi dall'andare a deporre: "i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre; le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale, a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto

Malattia e ricovero

In questi casi, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole delle strutture ospedaliere o di assistenza pubblica, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Impresa familiare

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente, spetta un partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

La facoltà di farsi rappresentare

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in ordine a:

- per le decisioni in materia di salute, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere. I conviventi possono prevedere che, in tutti i casi di malattia psichica o fisica



anche grave, di lesioni o infortuni di ogni genere, ovvero qualora la capacità di volere dei uno risulti comunque compromessa, il partner abbia la facoltà di prendere decisioni in materia di salute del convivente

- in caso di donazione di organi, delle modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie, pur non essendo subordinata alla stipula di formale patto di convivenza, richiede, in ogni caso, un preventivo atto scritto e autografo (in caso di impossibilità di redigerlo, alla presenza di un testimone)

Morte del proprietario della casa

Nel caso della morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto ad abitare nella stessa abitazione per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e comunque non oltre i 5 anni; con le seguenti precisazioni:

- se nella stessa casa abitano anche i figli minori o figli disabili del convivente superstite, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni
- questo diritto viene meno nel caso in cui il convivente cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il partner, tuttavia, può provvedere alle esigenze del convivente superstite mediante testamento, per esempio, che a costui spetti il diritto all'abitazione o di usufrutto sulla casa già abitata a residenza comune.

Equiparazione della convivenza alla separazione

La cessazione della convivenza è stata equiparata alla separazione, allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei casi in cui il godimento della casa di residenza comune viene di solito attribuito al Giudice, tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli.

Attraverso il contratto di convivenza le coppie conviventi (eterosessuali e omosessuali) possono stabilire:

- I diritto di comproprietà della casa adibita ad uso comune

Oppure:

- un diritto reale di godimento (usufrutto o abitazione) sulla stessa (destinato a durare vita natural durante); diritto quest'ultimo che può essere riconosciuto ai conviventi congiuntamente, anche eventualmente con reciproco diritto di accrescimento



A tutela del convivente non proprietario della residenza comune (e di eventuali figli nati nel rapporto), in alternativa si può ricorrere anche alla stipula degli atti di vincolo sopra menzionati, quali la costituzione di vincolo di subordinazione, così da sottrarre la casa di residenza comune alla piena e libera disponibilità del proprietario destinandola a far fronte ai bisogni della vita insieme o ad un contratto di convivenza programmatica dei rapporti patrimoniali.

Morte del conduttore o recesso del contratto

Nel caso di morte del conduttore o recesso del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Diritto del convivente di essere indicato con nome e cognome

Il convivente ha diritto di essere indicato con nome, cognome e residenza nella domanda di interdizione, inabilitazione o amministratore di sostegno.

Il convivente di fatto può nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, ricorrendone i presupposti.

Assegnazione alloggi

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazioni di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Decesso del convivente derivante da fatto illecito da terzi e danno risarcibile

In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Ciò a prescindere dalla sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza, al convivente spetta il diritto nella misura stabilita dal giudice di ricevere dall'altro convivente gli alimenti se versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In questi casi gli alimenti sono assegnati in modo proporzionato alla durata della convivenza.



Figli nati nella convivenza

La legge (219/2012) ha finalmente sancito la piena equiparazione tra i figli legittimi, nati nel matrimonio, e i figli naturali, nati fuori dal matrimonio.

Il figlio naturale instaura rapporti di parentela con tutti gli altri parenti del proprio genitore, e può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente che disgiuntamente.

Dal 1° gennaio 2013 è consentito riconoscere anche i figli nati da persone tra le quali esiste un rapporto di parentela in linea diretta (ascendente e discendente) senza limitazione di grado, ovvero in linea collaterale di secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea diretta, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e della necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio.

Il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento è congiunto assume il cognome del padre.

Se vi è convivenza la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i conviventi.

Se non vi è convivenza (ovvero è venuta meno) tra i genitori che abbiamo riconosciuto entrambi il figlio nato fuori dal matrimonio, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Nell'eventuale contratto di convivenza è possibile prevedere in quale misura e secondo quale criterio ciascun genitore contribuirà alle spese scolastiche, di abbigliamento, mediche e sportive per il mantenimento del figlio.



DIRITTI DEI CONVIVENTI DI FATTO

Ordinamento penitenziario

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario

Malattia o ricovero

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari

Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive post-mortem

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Casa familiare

Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Locazione

Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Edilizia popolare

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi



LE UNIONI CIVILI

Le unioni civili possono essere istituite solo dalle coppie omosessuali.

Le norme della legge possiamo definirle come un "cantiere aperto", sono previste, infatti, ulteriori regolamentazioni delle unioni civili attraverso la normativa delegata.

L'adozione dei decreti legislativi deve avvenire sulla base dei seguenti principi e criteri:

- adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni
- modifica e riordono di norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo
- modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni di legge, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti
- Nel rispetto di tali principi e criteri, il Governo potrà adottare, entro 2 anni, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

L'equiparazione

La legge prevede che le disposizioni contenenti le parole:

- coniuge
- marito
- moglie

ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro, trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L'equiparazione non vale per le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 184/1983).

Va però osservato che in tema di adozioni la giurisprudenza di merito ammette l'adozione del figlio del partner omosessuale (cosiddetta stepchild adoption).

I CCNL

Come detto, per espressa disposizione della legge, allorché nei contratti collettivi di lavoro si trovino le parole -coniuge, marito, moglie- i diritti scaturenti sono estesi anche alle unioni civili.



Sappiamo come la sola previsione di legge non sia di per se sufficiente per esercitare un diritto, sarà, dunque, necessario ed opportuno, che nei prossimi rinnovi contrattuali l'estensione alle unioni civili dei diritti sia esplicitata.

Ma quali diritti

Già da ora è possibile una sintesi (non esaustiva) dei diritti per le coppie omosessuali, (su alcuni dei quali torneremo più avanti):

- in caso di morte del prestatore di lavoro, alla parte dell'unione civile spettano l'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr;
- in materia di Tfr, in caso di scioglimento dell'unione civile, a uno dei due partner (titolare dell'assegno di mantenimento) compete il 40% del Tfr spettante dall'altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l'unione civile;
- il diritto al congedo familiare (assimilabile a quello matrimoniale);
- il diritto ai permessi per assistenza al partner disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell'altra parte;
- la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche, nonché la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in part time per assistere il partner affetto da gravi patologie oncologiche;
- il diritto di convalida delle dimissioni del lavoratore dal giorno in cui costituisce un'unione civile fino ad un anno dopo;
- nullità del licenziamento intimato in concorso con l'unione civile;
- infine, all'altro partner spetta anche la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, così come la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato.
- maturazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità secondo le medesime regole e nella misura prevista – da ciascuna gestione previdenziale – per il coniuge superstite.
- Trattamenti di famiglia. Il diritto ai trattamenti di famiglia (Assegni per il Nucleo Familiare, ex art. 2 del D.L. n. 69/1988 convertito in L. n. 153/1988 e relativa disciplina di settore) e alle detrazioni previste per legge per i familiari a carico ex art. 12 del D.P.R. n. 917/1986.
- Congedo biennale
- il congedo biennale previsto dall'art. 42, comma 5-bis, per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.



Divieto di licenziamento e dimissioni

Alla luce del fatto che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (e al licenziamento discriminatorio per ragioni legate al sesso) si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, va evidenziato che il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, all'art. 35 dispone quanto segue:

- 1) le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte;
- 2) del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio;
- 3) salvo quanto previsto dal co. 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a 1 anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio;
- 4) sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione territoriale del lavoro;
- 5) al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
 - a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
 - c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
- 6) con il provvedimento che dichiara la nullità dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio;
- 7) la lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiara di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso;
- 8) a tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'invito.
- 9) le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di



qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.

Per quanto riguarda le dimissioni, la conferma davanti alla DTL deve essere preceduta dall'invio del nuovo modulo telematico.

Chi può e come costituire un'unione civile.

Due persone dello stesso sesso hanno il diritto di costituire un'unione civile che va espressa di fronte all'ufficiale di stato civile (il Sindaco o un suo delegato) alla presenza di due testimoni, come nel caso del matrimonio.

Per poter dare vita a una unione civile bisogna essere maggiorenni cioè aver compiuto i 18 anni. Non è prevista per le unioni civili l'analoga eccezione che autorizza il matrimonio a 16 anni in caso di "gravi motivi" (solitamente riguardano l'essere in stato di gravidanza).

Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere:

- i dati anagrafici delle parti
- l'indicazione del regime patrimoniale scelto, comunione o separazione di beni
- la residenza
- i dati anagrafici e la residenza dei due testimoni

L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti dell'unione civile tra le persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.



Sintesi

	MATRIMONIO	UNIONE CIVILE
ETÀ	<ul style="list-style-type: none"> - 18 anni - 16 anni con decreto del giudice, in caso di gravi motivi, accertata la maturità psicofisica del minore e la fondatezza delle ragioni adottate 	18 anni
SESSO	Il matrimonio è possibile solo se la coppia è formata da un uomo e una donna	La convivenza di fatto è possibile sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali
PROCEDURA	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazioni obbligatorie - Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile (o ente di culto con richiesta di trascrizione) alla presenza di due testimoni 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazioni non previste - Dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni
POSSIBILITÀ APPORRE TERMINI E CONDIZIONI	Vietata	Vietata

Come presentare richiesta di unione civile

La procedura si attiva tramite la presentazione di una richiesta da parte della coppia che Articolo 29 consiglia, in questa fase, di consegnare a mano presso il comune dove si è scelto di unirsi (non è necessario farlo nel comune di residenza).

La domanda deve contenere:

- il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita,
- la cittadinanza delle due parti;
- il luogo di loro residenza, l'indicazione del loro stato civile (che deve essere libero: non si può essere sposati né già uniti civilmente con altri);



- l'indicazione se tra le stesse esiste esistano rapporti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione (che a termini del comma 4 della legge sono condizioni impeditive della costituzione dell'unione);
- l'indicazione se le parti hanno già contratto precedente matrimonio o precedente unione civile fra persone dello stesso sesso (in Italia o all'estero).

In caso di partner straniero, questi deve presentare un certificato rilasciato dalla propria ambasciata dal quale risulti lo stato civile libero.

Cosa deve fare l'ufficiale di stato civile

Ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile deve verificare che non ci siano gli impedimenti indicati dalla Legge, acquisendo ee necessario, la documentazione anche presso altri uffici di stato civile.

Al momento della presentazione della domanda, dovrà anche indicare la data prevista per la costituzione dell'unione.

L'ufficiale di stato civile può rifiutare la richiesta solo se riscontra la presenza di uno degli impedimenti previsti dalla legge (quindi non per "obiezione di coscienza") e dovrà motivare il rifiuto con un atto apposito che può essere impugnato dalla coppia davanti ad un tribunale ordinario.

Il giorno dell'unione

Alla data fissata, la coppia non deve fare altro che presentarsi in comune, con i due testimoni e prepararsi alla dichiarazione di voler costituire l'unione civile.

Il sindaco o chi per lui, dovrà leggere alle parti i commi 11 e 12 della legge, che enunciano i diritti e doveri derivanti dall'unione.

Poi i due partner devono rendere le dichiarazioni affermative che riportano il consenso alla costituzione dell'unione: il fatidico "sì, lo voglio", in sostanza.

L'atto di costituzione dell'unione deve contenere:

- 1) indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della costituzione dell'unione civile
- 2) indicazione dell'avvenuta lettura dei commi 11 e 12;
- 3) indicazione dell'avvenuta prestazione del consenso;
- 4) attestazione dell'avvenuta lettura della formula di costituzione della unione civile;
- 5) attestazione della scelta relativa al regime patrimoniale prescelto, ove compiuta dalle parti



o, in mancanza, indicazione che il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni;

6) attestazione della scelta relativa al cognome comune, ove compiuta dalle parti e delle altre dichiarazioni eventuali in materia di cognome;

7) Data e firme: a) dell'ufficiale di stato civile; b) di ciascuna delle parti; c) dei due testimoni.

Nei casi in cui uno o una dei/delle partner non possa recarsi presso il comune per impedimenti gravi (malattia invalidante, ad esempio, o imminente pericolo di vita), l'ufficiale di stato civile dovrà recarsi dove si trova la persona e procedere il quel luogo alla costituzione dell'unione.

Formazioni sociali

La legge pone un problema che può apparire irrilevante dal punto vista degli interessi pratici, ma è fondamentale quando si fanno considerazioni di principio.

Nel riconoscere le unioni civili tra le persone dello stesso sesso introduce, infatti, per la prima volta un istituto separato e diverso per le persone gay e lesbiche.

Per dare loro diritti discrimina (nel senso etimologico del termine) i cittadini in base al loro orientamento sessuale. In un'ottica di uguaglianza, il passaggio più semplice e più logico sarebbe invece di aprire il matrimonio a tutti, a prescindere appunto dall'orientamento sessuale. Alla base c'è il tentativo di affermare che le coppie omosessuali non possono costituire una famiglia e che, quindi, per questo debbano essere escluse dall'accesso al matrimonio.

Ciononostante è indubbio che, dopo 30 anni di attesa (la prima proposta in materia fu depositata in Parlamento nel 1986), con la Legge si compie un positivo passo in avanti.

Il cognome

Da molti anni in Italia si discute del cognome di famiglia e, nel caso delle coppie sposate, di dare alla donna la possibilità di trasmettere il proprio cognome ai figli.

Nel matrimonio, la moglie aggiunge il cognome del marito e non le è possibile trasmettere il proprio ai figli: nonostante non esista una norma esplicita che lo preveda, infatti, nel nostro Paese, i figli assumono il cognome del padre come conseguenza di una serie di stati normativi. La legge sulle unioni civili ha introdotto un'innovazione, dice, infatti, che le due parti possono scegliere quale cognome adottare.

Con dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la dura dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.

La parte può anteporre o posporre il cognome comune proprio, se diverso, sempre dichiarando



la propria decisione all'ufficiale dello stato civile.

Impugnazioni

La legge prevede la possibile impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione dell'articolo 68 del Codice Civile (Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo).

Quanto previsto dal Codice Civile per il matrimonio, in caso di violenza o errore, è esteso alle coppie dello stesso sesso, ed è prevista per la parte di impugnare l'unione civile se il suo consenso:

1. è stato estorto con violenza o è stato determinato da timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte
2. è stato dato per errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente. L'errore essenziale è quello che riguarda la presenza:
 - di una grave malattia fisica o mentale che impedisca lo svolgimento della vita comune;
 - l'esistenza di una condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto colposo;
 - la dichiarazione di delinquenza abituale e professionale;
 - la circostanza che l'altro sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni
 - L'impugnazione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il timore oppure dopo la scoperta dell'errore.

Unioni civili, validi in Italia i matrimoni all'estero

Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso trova riconoscimento in Italia, per quanto non come un matrimonio vero e proprio, perché nel nostro Paese il matrimonio tra persone dello stesso sesso non esiste, ma come unione civile.

Viene così superata quella situazione paradossale per cui due persone legate da un matrimonio perfettamente valido in un Paese straniero risultavano giuridicamente dei perfetti estranei nel nostro Paese.

Se due persone dello stesso sesso si sposano all'estero, quindi, per l'ordinamento italiano costituiscono una unione civile e alla loro unione si applica la legge italiana.



Ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri.

Il diritto al ricongiungimento familiare ex art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 286/98 (T.U. Immigrazione), si estende ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente; pertanto, sarà possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare a favore del partner unito civilmente se maggiorenne e non legalmente separato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sarà presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia.

La documentazione comprovante l'unione civile – costituita in Italia o all'estero – sarà prodotta alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana competente che, una volta verificata l'autenticità, procederà al rilascio del visto di ingresso per motivi familiari.

Cause impeditive all'unione civile

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile: in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, comma 1, codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote, nonché la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

Articolo 87 codice civile - Parentela, affinità, adozione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) *gli ascendenti e i discendenti in linea retta;*
- 2) *i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;*
- 3) *lo zio e la nipote, la zia e il nipote;*
- 4) *gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;*
- 5) *gli affini in linea collaterale in secondo grado;*
- 6) *l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;*



7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l'adottato e i figli dell'adottante;

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessi e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio, o sentenza di condanna di 1° o 2° grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento. (art. 1, co. 4, L. 20.5.2016, n. 76).

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio, o sentenza di condanna di 1° o 2° grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui sopra (comma 4) comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 (Nuovo matrimonio del coniuge) e 68 (Nullità del nuovo matrimonio), nonché le disposizioni di cui agli articoli 119 (Interdizione), 120 (Incapacità di intendere o di volere), 123 (Simulazione), 125 (Azione del pubblico ministero), 126 (Separazione dei coniugi in pendenza di giudizio), 127 (Intrasmisibilità dell'azione), 128 (Matrimonio putativo), 129 (Diritti dei coniugi in buona fede) e 129-bis (Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo) del codice civile (art. 1, comma 5, L. 20.5.2016, n. 76).



DIRITTI E DOVERI PERSONALI

Il dovere della fedeltà

Dal testo della legge sulle unioni civili è stato tolto l'obbligo di fedeltà che, invece, è previsto per il matrimonio.

Tale distinzione è stata introdotta, nel corso del dibattito parlamentare, per segnare la differenza tra matrimonio e unione civile.

Nel testo finale della legge chi contrae le coppie unite civilmente hanno l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Indirizzo e residenza

La legge estende alle unioni civili quanto previsto per il matrimonio circa l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, che devono essere concordare tra le parti.

Il regime patrimoniale

Analogamente al matrimonio, il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni.

Con la comunione dei beni tutto ciò che marito e moglie, e adesso anche per le due parti dell'unione civile, acquistano durante la vita di coppia si presume che sia di proprietà di entrambi al 50%, con l'eccezione dei beni cosiddetti "personali".

Resta invece di proprietà individuale tutto ciò che era posseduto singolarmente prima delle nozze.

Le due parti dell'unione civile, al pari dei coniugi ne matrimonio, possono stipulare delle convenzioni patrimoniali, per esempio restringendo la comunione dei beni o, al contrario, allargandola fino a comprendere altri che non cadrebbero in comunione.

Possono, inoltre, scegliere la separazione dei beni, con la quale ciascuna delle parti conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante la vita di coppia, oltre che quelli già posseduti in precedenza.

E' possibile modificare in qualunque momento la scelta del regime patrimoniale, ma occorre che la modifica sia formalizzata con atto pubblico.



Ordine di protezione

Anche in questo caso alle unioni civili si estendono le norme del Codice Civile valevoli per il matrimonio, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.

Preavviso e TFR

La legge stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra l'indennità sostitutiva di preavviso.

Pensioni di reversibilità

E' il trattamento che spetta ai superstiti in caso del decesso del titolare dell'assegno previdenziale.

La legge equipara sotto questo profilo i diritti del partner in unione civile a quelli del coniuge. Quindi, la pensione di reversibilità spetta al partner nella misura del 60%.

La percentuale si alza nel caso in cui ci siano più aventi diritto alla pensione di reversibilità: se oltre al partner c'è anche un figlio, la pensione di reversibilità è all'80%, se il deceduto oltre al partner ha anche due o più figli, l'assegno di reversibilità è pari all'intera pensione.

A questi importi, si applicano riduzioni se il partner superstite ha un reddito che supera determinate soglie, nel dettaglio:

riduzione del 25% se il reddito del partner in unione civile è superiore a tre volte il minimo annuo del fondo pensioni dipendenti (per il 2016: 19mila 573,71 euro);

riduzione del 40% se il reddito è superiore a quattro volte il minimo del fondo pensioni dipendenti (26mila 098,28 euro);

riduzione del 50% se il reddito è superiore a cinque volte il minimo (32mila 622,85 euro).

Pensione indiretta

E' il trattamento che viene riconosciuto al partner superstite in caso di decesso del coniuge nel corso dell'attività lavorativa. Anche qui, il diritto è esteso alle unioni civili, mentre non è previsto per le convivenze di fatto. Gli importo e le percentuali sono le stesse della pensione di reversibilità.



Diritto agli alimenti

In caso di cessazione dell'unione di coppia, spetta il diritto agli alimenti nella misura stabilita dal giudice di ricevere dall'altro convivente gli alimenti se versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento.

In questi casi gli alimenti sono assegnati in modo proporzionato alla durata della convivenza.

Come cambia la successione

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle unioni civili, importanti novità si registrano anche per quanto riguarda la disciplina della successione. È particolarmente sentita, infatti, la necessità di disciplinare il caso di morte di uno dei due conviventi, trovandosi il partner, in mancanza di un testamento, privo di qualsiasi tutela.

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, «il diritto del convivente di fatto, superstite, di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

In caso coabitino figli minori o disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto.

Le differenze tra il matrimonio e coppia di conviventi in materia di diritti successori

A) La legge prevede a favore del partner del defunto diritti successori in mancanza di un testamento?

Si alla coppia unita da matrimonio

Al coniuge del defunto sono riconosciuti i seguenti diritti:

- l'intero patrimonio se non ci sono figli, ascendenti e fratelli del defunto;
- 1/2 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/3 del patrimonio se ci sono più figli;
- 2/3 del patrimonio se ci sono ascendenti o fratelli.

No alla coppia di conviventi. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio.

B) Esiste un diritto minimo sul patrimonio del defunto riconosciuto al partner che non può essere violato né con testamento né con donazioni o altre liberalità poste in essere in vita?



Sì alla coppia unita da matrimonio

Al coniuge è riservata una quota del patrimonio del consorte defunto (la "legittima") della quale non può essere privato per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o mediante donazioni o altre liberalità:

- 1/2 patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;
- 1/3 del patrimonio se c'è un figlio;
- 1/4 del patrimonio se ci sono più figli;
- 1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.

No alla coppia di conviventi. Al convivente la legge non riconosce alcun diritto successorio e quindi neppure il diritto alla quota di legittima

C) È necessario redigere un testamento per riconoscere diritti successori al proprio partner?

No alla coppia unita da matrimonio

Se non viene redatto un testamento è la legge che disciplina la devoluzione dell'eredità, prevedendo specifici diritti successori a favore del coniuge del defunto (vedi sopra). Il testamento è necessario se il testatore intende attribuire al coniuge maggiori o diversi diritti rispetto a quelli che gli spetterebbero ai sensi di legge

Sì alla coppia di conviventi. Il testamento è l'unico strumento a disposizione del convivente per poter attribuire diritti successori al proprio partner. In mancanza quindi di un testamento, il convivente non potrà vantare alcun diritto sui beni caduti in successione, che si devolveranno a favore dei parenti del defunto sino al sesto grado.

D) Sono previste agevolazioni fiscali a favore del partner del defunto in caso di devoluzione ereditaria a suo favore?

Sì alla coppia unita da matrimonio

Con riguardo all'imposta di successione il coniuge gode di una franchigia di un milione di euro. Per i beni di valore superiore a quello della franchigia si applica un'aliquota del 4%.

No alla coppia di conviventi

Con riguardo all'imposta di successione il convivente non gode di alcun trattamento privilegiato. Si applica l'aliquota prevista, in generale, per le successioni tra soggetti non legati da vincolo parentale, ossia l'aliquota dell'8% (senza la previsione di alcuna franchigia).

Si può "mitigare" il peso fiscale della devoluzione ereditaria a favore del convivente facendo



ricorso alle “polizze vita” (indicando come beneficiario per l'appunto il convivente).

Il capitale che verrà pagato dalla assicurazione, infatti, non viene acquisito per effetto della successione, ma direttamente dal beneficiario, in virtù dello schema contrattuale prescelto, e quindi non è soggetto a imposta di successione.

Resta fermo per i premi pagati in vita dall'assicurato, il problema dell'eventuale lesione dei diritti dei legittimari.

Permesso di soggiorno

Secondo quanto previsto dalla riforma, infatti, le coppie omosessuali che decidono di ufficializzare la propria unione potranno usufruire della possibilità, già riconosciuta a coloro che sono uniti in matrimonio, di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per il proprio compagno o compagna.

Occorre però distinguere due diverse situazioni in base alla condizione del soggetto che già si trova nel territorio italiano o comunque in uno Stato membro dell'Unione Europea.

cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio italiano. In questo caso sarà possibile usufruire della procedura di ricongiungimento familiare.

cittadino italiano o comunque cittadino dell'Unione Europea. Secondo quanto previsto dalla normativa europea, nel territorio dell'UE vige il principio della libera circolazione e stabilimento dei cittadini comunitari, e questo vale anche per i propri congiunti, anche cittadini di uno Stato straniero. A ciò si aggiunge quanto previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione che sancisce il principio di inespellibilità del coniuge. In tal modo pertanto il compagno di un cittadino italiano, che sia coniuge o convivente unito secondo la normativa delle unioni civili, potrà vivere con il partner senza temere di essere espulso.

Cause di scioglimento dell'unione civile.

Tra le cause di scioglimento dell'unione civile la nuova legge annovera:

innanzitutto la morte del partner, alla quale è equiparata la dichiarazione di morte presunta;

i casi di cosiddetto scioglimento immediato, quelli cioè in cui la legge consente ad uno dei coniugi di chiedere immediatamente il divorzio senza la preventiva separazione. Si tratta in particolare dei casi in cui uno dei partner abbia:

avuto la condanna penale all'ergastolo o alla reclusione superiore ai 15 anni anche con più sentenze, condanna per violenza sessuale o reati legati alla prostituzione, tentato omicidio,



condanna per lesioni o maltrattamenti, violazioni di assistenza o circonvenzione del partner, sia stato assolto per vizio di mente per alcuni dei gravi reati sopra indicati, ottenuto il proscioglimento per estinzione del reato, avuto la non punibilità per incesto in caso di mancanza del pubblico scandalo, ottenuto all'estero, in quanto straniero, lo scioglimento del vincolo derivante dall'unione civile, avuto la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso. A tale riguardo, la nuova legge prevede l'automatico passaggio al regime dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per la coppia unita in matrimonio che abbia manifestato, dopo la rettificazione del sesso da parte di uno dei due, la volontà di non sciogliere il vincolo. Tra le cause di scioglimento dell'unione non è, invece, contemplata l'inconsumazione, cioè l'ipotesi in cui tra i partner non vi siano stati rapporti sessuali.

Come si scioglie l'unione civile

Fatta esclusione delle ipotesi di scioglimento automatico dell'unione civile, ciascuno dei partner potrà domandare l'immediato scioglimento dell'unione senza dover prima chiedere la separazione.

"Divorzio diretto" dunque, che potrà essere chiesto attraverso i seguenti passaggi:

i partner dovranno prima fare, anche unilateralmente, una dichiarazione all'ufficiale di stato civile circa la volontà di sciogliere l'unione;

decorsi tre mesi da tale manifestazione di volontà, sarà possibile domandare lo scioglimento dell'unione civile negli stessi modi previsti per la coppia coniugata.

Lo scioglimento dell'unione potrà, quindi, essere chiesto attraverso le seguenti modalità:

la forma tradizionale del ricorso al giudice: in tal caso, se vi è accordo, potrà essere presentata una domanda congiunta (anche con un unico avvocato), mentre, in mancanza di accordo, si instaurerà un giudizio vero e proprio;

lo strumento della negoziazione assistita da avvocati (almeno uno per parte): anche in questo caso (come per quello del ricorso congiunto) i partners dovranno aver trovato un accordo non solo sulla volontà di divorziare, ma anche su tutte le condizioni personali e patrimoniali;

la dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, (ossia il divorzio in Comune) per la quale l'assistenza dell'avvocato è meramente facoltativa.



Gli effetti del scioglimento dell'unione civile

Gli effetti dello scioglimento dell'unione civile, fatta esclusione delle norme relative ai figli che al momento nelle unioni civili non sono contemplati, sono gli stessi già previsti per i coniugi. Si tratta in particolare, ove ne sussistano tutti i presupposti di legge, del diritto:

all'assegno di mantenimento per il partner economicamente più debole che non abbia redditi propri adeguati a mantenersi da solo e si trovi nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
a una quota del Tfr dell'ex partner

Benefici fiscali

La equiparazione ai coniugi delle coppie gay unite civilmente consente di poter far risultare, anche nelle unioni civili, uno dei partner fiscalmente a carico dell'altro, con conseguente possibilità di usufruire della detrazione per coniuge a carico, nonché degli sconti fiscali per alcune tipologie di spese e oneri sostenuti nell'interesse del coniuge, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

Ciò può dirsi, ad esempio, con riferimento alla casa scelta come dimora dai partners uniti civilmente; essa che sarà considerata a tutti gli effetti di legge come "abitazione principale" della coppia, dando diritto a una deduzione Irpef dal reddito complessivo pari alla rendita catastale. Sarà inoltre applicabile alle coppie unite civilmente la norma che prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto che versa l'assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione.

Inoltre, nei confronti del beneficiario dell'assegno sarà applicabile la norma che fa rientrare tale erogazione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.



PERMESSI E CONGEDO ASSISTENZA DISABILI: REGOLE PER UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

La parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di:

- permessi ex lege n. 104/92,
- congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001

Il convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente di:

- permessi ex lege n. 104/92.

Permessi di cui all'art. 33 comma 3, della legge 104/92

L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, c.3 della legge 104 stessa.

I permessi possono essere fruiti:

- dalla parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte;
- dal convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente.

Il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Si consideri, però, che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità, dal momento che l'art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.

Pertanto, che a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire dei permessi ex legge 104/92 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Convivenza. Per la qualificazione di "convivente" dovrà farsi riferimento alla "convivenza di fatto" intendendo per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabil-



mente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Per l'accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica .

Per quanto riguarda la qualificazione di "parte dell'unione civile", si dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

È opportuno sottolineare, infine, che, ai sensi di legge, mentre l'unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs 151/2001

L'articolo stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Il congedo in argomento può essere fruito dalla parte di un unione civile che assiste l'altra parte dell'unione.

Si tenga conto, però, tra un parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità dal momento che l'art. 78 del codice civile non viene espressamente richiamato dalla legge n.76 del 2016.

Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta ad un parente dell'unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il "coniuge convivente" / la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/ la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;



4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" ed i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Tipo di beneficio	Parte di un'unione civile che assiste l'altra parte	Convivente di fatto che assiste l'altro convivente
Permessi ex lege n. 104/1992	Spettano	Spettano
Congedo straordinario ex art. 42, co. 5 D.Lgs.151/2001	Spetta	Non spetta



PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO EROGATE DALL'INPS

In relazione alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze ai sensi della legge 20.5.2016, n.76, l'Inps ha fornito le indicazioni sintetizzate nella tabella che segue.

Nucleo di riferimento per unioni civili	Nucleo in cui solo 1 delle 2 parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale: in questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell'ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di 1 delle 2 parti dell'unione nati prima dell'unione	Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui 1 dei 2 genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, è garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su 1 delle 2 posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di 1 dei 2 con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile
Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di 1 delle 2 parti nati dopo l'unione	In tale situazione l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c..
Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari	Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell'unione civile, ex art. 1, co. 21-26, legge n.76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di 1 delle 2 parti nati dopo l'unione, l'Inps ha interpellato il Ministero del lavoro.



Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai co. 36 e 37 dell'art. 1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al co. 50 dell'art. 1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune. In caso di scioglimento dell'unione civile, con riguardo alle prestazioni familiari, va applicata la stessa disciplina prevista in caso di scioglimento del matrimonio (Inps, msg. 1.8.2017, n. 3179).

Assegno per congedo matrimoniale

L'assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto: la prestazione spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Disposizioni generali

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all'Inps in via telematica, indicando sotto la propria responsabilità, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex co. 50, art. 1, legge 76/2016. Per quanto riguarda la qualificazione di "unito civilmente" ex art. 1, co. 3, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Trattandosi di dati detenuti da altra PA, per la concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ex co. 50 legge 76/2016. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Tali disposizioni hanno effetto, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e delle disposizioni che le disciplinano, dal 5 giugno 2016.



PRESTAZIONI INAIL

All'unito civilmente spettano le seguenti prestazioni:

- a) rendita ai superstiti di cui all'articolo 85 del DPR 30.6.1965, n. 1124;
- b) quota integrativa alla rendita ex art. 77 del DPR 30.6.1965, n. 1124;
- c) prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto di cui alla legge 24.12.2007, n. 244;
- d) speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5.5.1976, n. 248;
- e) assegno una tantum (cd. assegno funerario o di morte) ex art. 85 DPR 30.6.1965, n. 1124;
- f) prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27.12.2006, n. 296;
- g) prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016.

L'art. 1, co. 21, della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge: quindi l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e da lui non riscossi). Invece, nel caso delle convivenze di fatto, in assenza di un'espressa disposizione normativa in materia di equiparazione distatus tra coniuge e convivente di fatto, quest'ultimo non può beneficiare delle prestazioni economiche erogate dall'Inail.



ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Alle coppie che formano un'unione civile tra persone dello stesso sesso è riconosciuto il diritto all'assegno nucleo familiare purché l'unione risulti registrata nell'apposito registro tenuto presso il comune di residenza.

Nucleo familiare

In base alla consolidata normativa il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente (lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali);
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni;
- dai figli maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.

Partner

Come già anticipato nelle unioni civili l'Anf spetta anche al partner non lavoratore dipendente né pensionato, purché l'altro componente dell'unione sia titolare di una posizione tutelata.

Figli

La circolare n. 84/2017 dell'Inps affronta alcune situazioni legate all'inclusione nel nucleo familiare composto dai due partner dell'unione civile, ai figli di entrambi nati da precedente matrimonio o da una relazione non coniugale:

Figli nati prima dell'unione civile:

1) nel caso di componenti l'unione, già genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, sempreché uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido del figli sia condiviso oppure esclusivo, a tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi;

2) nel caso invece in cui i genitori di figli nati prima dell'unione civile, non siano titolari di posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto alle prestazioni familiari per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

Esempio

A e B coniugati hanno un figlio e poi divorziano. B si unisce civilmente con C. Sia A che B sono lavoratori autonomi (non titolari di posizione tutelata), così che se C è un lavoratore subordinato, i figli affidati ad A con cui è unito civilmente, possono entrare nel loro nucleo familiare ai fini dell'ANF.



Figli nati dopo l'unione civile:

Nell'ipotesi di un nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione stessa, l'Anf potrà essere erogato qualora il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 cod. civ. che regola l'affidamento di un figlio nato al di fuori del matrimonio, tramite provvedimento giudiziale.

Scioglimento dell'unione civile

Resta al momento insoluta la questione della spettanza dell'assegno nucleo familiare in caso di scioglimento dell'unione civile, in attesa che si pronunci il Ministero del lavoro.

Coppie conviventi

Nel caso di convivenza di fatto tra coppie eterosessuali o omosessuali non unite civilmente non si applica l'estensione dei diritti nascenti dallo stato coniugale, così come avviene con le coppie unite civilmente.

Nelle convivenze di fatto, anch'esse regolate dalla legge n. 76/2016, tale equiparazione non è stata fatta dal legislatore.

E questo vale anche per l'erogazione dell'Anf, dove il partner non entra a fare parte del nucleo familiare ai fini dell'Anf. T

uttavia la circ. n. 84/2017 compie un'interpretazione particolare della norma. Sostiene infatti l'Inps che, ai fini dell'individuazione del reddito complessivo per stabilire la misura dell'assegno nucleo familiare nell'ambito di un nucleo di persone conviventi di fatto, va valutato il reddito di entrambi i componenti purché abbiano stipulato il contratto di convivenza previsto dalla legge n. 76/2016, e qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

Adempimenti

Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda all'Inps non ci sono differenze rispetto alle situazioni coniugali. L'unica particolarità è che il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto". Per la qualificazione di "unito civilmente" occorre fare riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile. Sarà poi l'Inps a fare le verifiche con l'ufficio dello stato civile del comune.



ATTIVITÀ DI IMPRESA TRA COPPIE CONVIVENTI E DELL'UNIONE CIVILE

L'equiparazione della persona unita civilmente al coniuge implica, l'estensione della disciplina contributivo/previdenziale alle ipotesi di attività lavorativa svolta in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, in qualità di titolare.

Si distinguono due situazioni regolate dalla legge n. 76/2016

1) nelle unioni civili:

- l'equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell'unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile;

- in riferimento all'impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi civilistici, previsti dall'art. 230-bis, cod. civ., e di natura fiscale e previdenziale;

2) nelle convivenze di fatto il convivente, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti e alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.

Tuttavia l'art. 230-ter, cod. civ. attribuisce al convivente "che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente" il diritto di "partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato", a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.

Pertanto, l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto da parte del titolare, ai sensi del nuovo art. 230-ter, cod. civ., non ha, secondo l'Inps, alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

Rapporti occasionali

Il Ministero del lavoro con nota del 10 giugno 2013 ha chiarito la posizione dei collaboratori familiari all'interno delle imprese artigiane, commerciali e agricole qualora svolgano prestazioni occasionali e che per questa ragione non sono obbligati ad aprire una posizione contributiva e dovere versare i contributi previdenziali.



Per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Il Ministero del lavoro individua il parametro quantitativo nel limite dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Sempre in base alla predetta nota, la regola vale per i rapporti lavorativi occasionali del titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.

Tornando alla legge n. 76/2016 anche il partner unito civilmente che lavori per meno di 90 giorni l'anno a favore dell'altro componente l'unione civile, non sarà soggetto ad obblighi contributivi in qualità di collaboratore occasionale.

Nulla vieta infine che tra i due partner uniti civilmente si instauri un rapporto di lavoro specifico, di tipo subordinato, autonomo o di collaborazione.

Rapporti subordinati nell'unione civile

Quest'ultima considerazione ci porta ad interrogarci sulla questione della fattibilità di un rapporto subordinato tra partner uniti civilmente, esattamente come succede con l'analoga situazione tra coniugi.

Anche nell'unione civile la prestazione lavorativa va considerata resa a favore dell'altro partner come manifestazione spontanea e volontaria, non causata da alcun obbligo contrattuale. Tuttavia, dice l'Inps con la circ. n. 179/1989 è possibile instaurare un rapporto subordinato (tra coniugi) purché vi siano gli elementi essenziali a partire dalla subordinazione, dalla corrispettività onerosa della prestazione, col pagamento di una retribuzione commisurata ai minimi contrattuali. Queste conclusioni possono, riteniamo, tranquillamente estendersi anche alla copia unita civilmente.